

Articolo 12

Regolamento delle controversie

- a) I due Governi devono tentare di risolvere ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, o delle decisioni e regolamenti della Commissione Intergovernativa, tramite via diplomatica.
- b) Nel caso in cui non si sia pervenuti, entro un termine ragionevole, alla soluzione tramite negoziazione, la controversia è sottoposta ad un tribunale arbitrale la cui decisione sarà obbligatoria.
- c) Il tribunale arbitrale sarà composto da due membri ed un arbitro super partes. Ciascuno dei due Governi nominerà un membro. L'arbitro super partes, che non dovrà essere cittadino di uno dei due Paesi, sarà designato di comune accordo dai due Governi.
- d) Se la designazione comune dell'arbitro super partes non ha luogo entro 6 mesi a partire dal momento in cui uno dei due Governi ha proposto il regolamento arbitrale della lite, procederà a tale designazione il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta della Parte più tempestiva.

Articolo 13

Ratifica ed entrata in vigore

Ciascuno dei Governi notifica all'altra parte il completamento delle procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo, che avrà validità il primo giorno del secondo mese successivo al giorno della ricezione della seconda notifica.

In fede di che, i Rappresentanti dei due Governi debitamente autorizzati a tal proposito hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.